
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Impugnazione incidentale tardiva, ammissibilità

Con riferimento agli [artt. 327 e 334 c.p.c.](#), va ribadito che, nel conflitto tra il principio della stabilità del giudicato e quello dell'unità del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (la cui intima coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibile di esame separato, con conseguente difformità di giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur nei confronti di parti diverse), deve affermarsi che l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile (indipendentemente cioè dalla intervenuta scadenza dei termini di impugnazione in astratto operativi), a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato aveva prestato acquiescenza, e ciò sia quando essa rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 29.2.2016, n. 3943

...omissis...

1. Con i primi due motivi del ricorso principale di xxxx viene censurata, per violazione di norme di diritto, la statuizione sulla legittimazione alla opposizione. Evidenziato che tale statuizione si pone in contrasto con quanto deciso, poco tempo dopo, dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 20929/2009, sostiene il ricorrente (cfr. quesiti di diritto) che l'esclusione della legittimazione alla opposizione in capo a lui, ed in generale ai soggetti che, pur non essendo direttamente destinatari della ingiunzione di pagamento delle sanzioni irrogate dalla Consob, sono individuati nel provvedimento quali destinatari delle sanzioni stesse, ed ai quali il provvedimento è direttamente notificato, viola il disposto dell'art. 195 del Txxxxxxx.F. - nell'interpretazione costituzionalmente orientata (nel rispetto cioè dei diritti previsti dagli artt. 24 e 113 Cost.) che di tale norma deve darsi - nonché il disposto degli artt. 81 e 100 c.p.c. perchè non considera l'interesse effettivo, attuale e giuridicamente rilevante di quei soggetti all'accertamento negativo dei presupposti degli illeciti ad essi addebitati nel procedimento sanzionatorio che precede il giudizio di opposizione.

Con il terzo motivo il ricorrente censura, in subordine, le statuizioni sul merito della opposizione proposta dalla Banca, deducendone la nullità - per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio - nell'ipotesi (invero esclusa nel decreto impugnato) in cui si ritenesse a lui opponibile quanto deciso dalla Corte d'appello in relazione alle violazioni a lui attribuite dalla xxxob.

1.1. Sostanzialmente del medesimo contenuto si mostrano i tre motivi del ricorso incidentale proposto dal xxx.

1.2. Anche xxx e Banca Popolare di Lodi, nel proprio ricorso incidentale, espongono, nei primi due motivi, le stesse doglianze espresse nei primi due motivi del ricorso principale.

Il terzo motivo affronta, in senso opposto a quello seguito nel ricorso principale, il tema della estensione del giudicato sul merito delle violazioni: secondo i ricorrenti, tale giudicato dovrebbe ritenersi opponibile agli esponenti aziendali, nel momento in cui si afferma la loro legittimazione ad opponendum, sì che la contraria affermazione contenuta nel decreto impugnato viola l'art. 2909 cod. civ. Le banche ricorrenti si dolgono poi, con i restanti motivi di ricorso, delle suddette statuizioni di merito, con le quali la Corte distrettuale ha inflitto le sanzioni ivi determinate nei riguardi degli esponenti aziendali: precisano, peraltro, che non propongono impugnazione nei riguardi delle sanzioni applicate a quegli esponenti aziendali (tra gli opposenti, il presidente del CdA Be.) nei confronti dei quali ha deliberato di promuovere azione di responsabilità per il ruolo ricoperto e la posizione di contiguità con l'amministratore delegato F.

1.3. I due motivi del ricorso incidentale xx sostanzialmente le medesime censure prospettate dal xx e dalle due banche avverso la ritenuta carenza di legittimazione degli esponenti aziendali. Il xxxx evidenzia peraltro che, qualora fosse confermata la legittimazione esclusiva della banca all'opposizione, e fosse accolto il terzo motivo di ricorso incidentale proposto da quest'ultima sulla estensione agli esponenti aziendali del giudicato che si formasse nella causa di opposizione instaurata dalla sola banca, egli rimarrebbe privo di difesa avverso le sanzioni inflittele, che le banche hanno ritenuto di non impugnare.

1.4. A sua volta CONSOB, con il proprio ricorso incidentale, si duole delle statuizioni con le quali la Corte milanese ha dichiarato estinta, per contestazione di alcune delle violazioni oltre il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 l'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni inflitte a carico del Be.

2. L'eccezione preliminare proposta da Consob in ordine alla inammissibilità, per violazione del termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. (decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato in data 29.4.2009), dei ricorsi incidentali

di B. e di Be. (notificati entrambi il 2.7.2010), è priva di fondamento. In tema di interpretazione del disposto dell'art. 334 c.p.c., l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 24267/07, e ribadito poi da numerose altre pronunce (cfr. ex multis: n. 6444/09; n. 25005/10; n. 9308/11; n. 23396/15), è nel senso che, nel conflitto tra il principio della stabilità del giudicato e quello dell'unità del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata - la cui intima coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibile di esame separato, con conseguente difformità di giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur nei confronti di parti diverse - deve affermarsi che l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile (indipendentemente cioè dalla intervenuta scadenza dei termini di impugnazione in astratto operativi) a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato aveva prestato acquiescenza, e ciò sia quando essa rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale.

A tale giurisprudenza il Collegio ritiene di dare continuità, tenendo presente che, nella specie, di gran parte delle violazioni inflitte al ricorrente xxxxxxx (componente del CdA) sono stati ritenuti responsabili anche xxx

(presidente del CdA) ed il B. (componente del collegio sindacale), sì che evidente appare l'incidenza che l'eventuale accoglimento della impugnazione principale del primo (notificata il 24.5.2010) produrrebbe sull'assetto di interessi derivante dal provvedimento della Corte milanese. Ne deriva che (anche a prescindere dalla ulteriore incidenza sulla sola posizione del xx successivo ricorso incidentale delle due banche, in cui espressamente si esclude la impugnazione avverso le sanzioni inflitte al predetto) i ricorsi xxxxx ancorchè tardivi, devono ritenersi ammissibili, essendo stati notificati nei quaranta giorni successivi alla notifica del ricorso principale a norma degli artt. 370 - 371 c.p.c..

3. Fondata è invece l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale di Consob, sollevata dalle due banche nel controricorso a tale ricorso incidentale. Che non è stato infatti proposto da Consob con il controricorso (notificato il 12.7.2010) al ricorso principale, ma con un successivo controricorso, notificato il 23.7.2010 quando ormai era scaduto il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale (24.5.2010), termine prescritto dai già richiamati artt. 370 e 371 c.p.c. per tutte le impugnazioni del medesimo provvedimento, che debbono essere decise nello stesso processo. Nè potrebbe considerarsi, ai fini della decorrenza iniziale di un nuovo termine di quaranta giorni, la data di notifica (14.6.2010) del ricorso incidentale delle due banche rivolto anche a censurare la irrogazione delle sanzioni agli esponenti aziendali, atteso che una siffatta rinnovazione del termine non è prevista dalle norme richiamate (cfr. Cass. n. 4980/06; n. 4789/01), nè potrebbe comunque sostenersi che solo con la notifica del ricorso incidentale delle due banche sia sorto l'interesse di Consob ad impugnare le statuizioni del provvedimento di merito rispetto alle quali era risultata soccombente.

4. Nel merito, ritiene il Collegio che, nell'ordine logico-giuridico della trattazione, debba prioritariamente esaminarsi la questione, posta dai primi due motivi del ricorso principale (oltre che dagli incidentali sopra richiamati), attinente alla legittimazione degli esponenti aziendali a proporre la opposizione prevista dal T.U.F., art. 195, comma 4, norma qui da applicare *ratione temporis*. Dalla esposizione che segue emergeranno le ragioni di tale priorità.

4.1. L'ampia ed approfondita disamina compiuta sul punto dalle Sezioni unite di questa Corte nella richiamata sentenza n. 20929/2009, di poco successiva al decreto della Corte d'appello qui impugnato, giunge alla conclusione secondo la quale, in sintesi, le peculiarità della solidarietà prevista dall'art. 195, comma 9 T.U.F., tra le quali spicca l'obbligatorietà dell'azione di regresso nei confronti del responsabile delle

violazioni accertate, comportano - anche in ragione dell'efficacia riflessa che, a norma di una corretta interpretazione dell'art. 2909 c.c., nel giudizio di regresso è destinata a spiegare la sentenza emessa all'esito della opposizione nei confronti della società o dell'ente per il quale il predetto operava - che, ove pure l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni irrogate sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione dev'essere riconosciuta un'autonoma legittimazione "ad opponendum", che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società o dall'ente, configurandosi in quest'ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti. Il giudizio di opposizione in esame non è dunque da considerare limitato all'accertamento negativo della pretesa di pagamento della autorità, ma, più in generale, investe la verifica della correttezza della comminatoria della sanzione, con l'accertamento dei presupposti sostanziali degli illeciti e delle sanzioni, che, tenendo anche conto del vincolo di dipendenza tra le obbligazioni della società e dei suoi esponenti aziendali in ragione del ricordato obbligo di regresso, deve avvenire in quell'unico contesto processuale e non può dunque più essere contestato, in sede di regresso, dagli autori delle violazioni accertate, i quali hanno conseguentemente (al pari della società) non solo la facoltà ma anche l'onere di agire, nelle forme sopra evidenziate, nel giudizio di opposizione.

4.2. E' evidente il contrasto insolubile tra tale orientamento, che - mantenuto fermo da molteplici pronunce successive delle Sezioni semplici (n. 14406/10; n. 7624/11; n.19509/13; n. 18682/14) - il Collegio condivide, e quello esposto nel decreto della Corte d'appello in punto inammissibilità delle opposizioni proposte da xxxxx Non è del resto sulla - ormai recepita nella giurisprudenza di questa Corte - autonoma legittimazione ad opponendum delle persone fisiche ritenute autori delle violazioni che Consob concentra la sua difesa nella memoria illustrativa da ultimo depositata, bensì sugli effetti processuali della erronea pronuncia sul punto della Corte d'appello: sostiene al riguardo che l'autonomia delle posizioni degli esponenti aziendali, che sarebbe stata riconosciuta anche dalle Sezioni unite con l'esclusione del litisconsorzio necessario, non possa esimere il Collegio dal decidere sui motivi di ricorso proposti da Banco Popolare e BPL avverso il rigetto della propria opposizione, concernente la insussistenza delle violazioni attribuite ai propri esponenti aziendali.

4.3. Tuttavia anche tali argomenti non meritano condivisione.

Il carattere facoltativo della partecipazione degli esponenti aziendali al giudizio di opposizione proposto dal solo Istituto di credito non toglie che, nei casi nei quali sia stata proposta opposizione anche da loro, la partecipazione dei medesimi all'unico giudizio - che deve essere riunito all'altro - diventi necessaria, giacché dal rapporto di dipendenza o connessione esistente tra le posizioni degli uni e dell'altro (rapporto evidenziato anche dalla più volte ricordata pronuncia delle SS.UU.) deriva una situazione di litisconsorzio processuale, tale per l'appunto da imporre che il giudizio stesso venga definito nei confronti di tutte le parti oppponenti, onde peraltro evitare il rischio di contrasto tra giudicati sui medesimi fatti. Tale situazione di litisconsorzio derivante dalla interrelazione tra le rispettive posizioni delle parti, più volte affermata da questa Corte in casi diversi da quello in esame (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n. 16669/12; n. 23650/13), è stata persuasivamente ribadita anche in fattispecie sovrapponibili a questa (cfr. Cass. n. 14208/12; n. 19509/13), nelle quali si è rilevato come alle considerazioni sopra esposte consegua inevitabilmente la rimozione della pronuncia del giudice di merito che, errando, abbia giudicato inammissibili le opposizioni proposte dagli esponenti aziendali e si sia limitato ad esaminare quella proposta dall'istituto di credito: a seguito di tale rimozione) quel giudizio ritualmente introdotto con l'atto di opposizione anche da parte degli esponenti aziendali potrà svolgersi nei loro confronti senza i pregiudizi che potrebbero derivare dalla già accertata sussistenza degli illeciti contestati.

5. La cassazione del decreto impugnato si impone dunque, restando assorbite nelle considerazioni qui svolte i motivi non esaminati, proposti dalle parti.

La causa deve quindi essere rinviata alla Corte d'appello di Milano, che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame, nel rispetto dei principi qui esposti, delle opposizioni proposte dagli odierni ricorrenti, anche alla luce dei fatti sopravvenuti in corso di giudizio (con riguardo alle qui richieste estinzioni delle sanzioni per morte dei responsabili), e regolerà anche le spese di questo giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, del ricorso incidentale proposto da Banco Popolare unitamente a Banca Popolare di Lodi e del ricorso incidentale proposto xxxx., nonchè il ricorso incidentale proposto da Bxxxx dichiara assorbiti tutti gli altri motivi proposti dalle parti ricorrenti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola